



Ministero dell'Istruzione
dell'Università
e della Ricerca



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE



Unione Europea

“Guido Tassinari”

Cod.NAIS09100C – Via Nicola Fasano, 13 Pozzuoli –NA- 80078

Segreteria: tel 081 5265754 – Fax 0815266762

E_mail: nais09100c@istruzione.it PEC: nais09100c@pec.istruzione.it

Web: www.isistassinari.edu.it

**atti sede
al personale docente tutor
al personale neo immesso in ruolo**

Oggetto: BREVE VADEMECUM PER DOCENTI NEO-ASSUNTI IN ANNO DI PROVA

La legge di Riforma della scuola (Legge 107/15) ha modificato, tra le altre cose, il processo di valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova e formazione, ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti in tale processo. I riferimenti normativi principali ed attuali al riguardo sono: la Legge n. 107/2015, il D.M. n. 850/2015, la Nota MIUR n° 33989 del 02/08/2017 e la Nota USR-ER n° 20006 del 13/10/2017.

Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri (DM 850/15, Art. 4):

- Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Attività formative

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di almeno 50 ore (descritte specificamente nel D.M. 850/15), fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della Legge 107/15, sulla base di quanto previsto all'articolo 5:

- a) incontri propedeutici e di restituzione finale a cura degli USR di competenza (6 ore);
- b) laboratori formativi (almeno 4) nelle tematiche previste dall'art. 8 del DM 850/15 (12 ore); (*)
- c) attività di “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore);
- d) attività formazione on-line svolte in piattaforma INDIRE (20 ore).

(*) Con riferimento a quanto previsto nella Nota MIUR n° 33989 del 02.08.2017, una prima novità riguardante i laboratori formativi è l'inserimento di un nuovo modulo obbligatorio per tutti i neoassunti sul tema dello *sviluppo sostenibile*, come questione di grande rilevanza sociale ed educativa.

Procedure e adempimenti finali

Al termine del periodo di formazione e di prova ed entro il termine dell'anno scolastico, il Comitato di Valutazione (nella forma ristretta alla sola componente docenti ed ampliato con la presenza dei *tutor*) è convocato dal DS per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il colloquio sarà preceduto, per la formalizzazione degli atti, dalla consegna all'Uff. preposto (Uff. del personale) di tutta la documentazione (*attestati di formazione, bilancio delle competenze, documentazione*

“peer to peer” ecc.) attestante lo svolgimento del previsto percorso formativo. Il Comitato di Valutazione dovrà esprimere un parere al Dirigente Scolastico sul superamento o meno dell'anno di prova. **Il docente tutor presenta al comitato di valutazione le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.**

I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono indicati dalla legge n. 107/2015 al comma 117:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129, Legge 107/15, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal DS le funzioni di tutor. I soggetti preposti alla valutazione del neoassunto sono quindi:

- 1. Dirigente scolastico (presiede il Comitato di Valutazione).**
- 2. Comitato per la valutazione dei docenti (in forma ristretta);**
- 3. Docenti (appositamente e precedente nominati) in qualità di tutor.**

Compiti del Tutor, del Comitato e del Dirigente Scolastico

Tutor

Il docente tutor, partecipa - in qualità di membro aggregato- al colloquio che il docente neo assunto sostiene innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.

Il tutor ha il compito di predisporre un'istruttoria sugli esiti delle attività formative e sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neo assunto; un'istruttoria, quindi, su tutto quello che è stato il percorso del docente relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali che ha avuto modo di riscontrare durante le diverse attività ed esperienze condivise e non.

Da sottolineare che non si parla più di relazione ma di istruttoria, per cui tutto quello che il tutor esprime deve essere supportato da apposita documentazione comprovante il percorso del neo assunto.

L'istruttoria o meglio gli esiti della medesima devono essere esposti dal tutor (dopo che il docente neo assunto sostiene il colloquio finale) al Comitato di valutazione che ne deve tener conto nell'espressione del proprio parere (articolo 13 D.M. 850/15).

Il Tutor deve trasmettere l'istruttoria al DS almeno cinque giorni prima della data stabilita per il colloquio.

Comitato per la valutazione dei docenti

Il comitato per la valutazione dei docenti, modificato dalla legge n.107/2015 - comma 129, ha il compito di esprimere il proprio parere relativamente al superamento del periodo di prova e formazione dei docenti neo assunti (legge 107/2015 comma 129 punto 4).

Il Comitato esprime il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal docente (in periodo di prova e formazione) innanzi allo stesso; il colloquio, leggiamo ancora all'articolo 13 del D.M. n. 850/2015, si fonda sulla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e sulla relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale del docente (il portfolio è previsto all'articolo 11 del medesimo decreto).

All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per esprimere il proprio parere, alla presenza del tutor che presenta gli esiti dell'istruttoria sopra citata.

Il Comitato, nell'esprimere il parere, tiene in considerazione anche la relazione che il DS predispone per ogni docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento informativo utile all'espressione del parere stesso.

Il Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5 del DM 850/15 e al parere del Comitato. Il parere di tale organo è obbligatorio, ma non vincolante per il DS, che può discostarsene con atto motivato.

La legge di riforma della scuola, ha ampliato le competenze e, conseguentemente, le responsabilità del Dirigente Scolastico, tra cui quelle relative alla valutazione dei docenti in periodo di prova e formazione.

È il comma 117 della legge n. 107/2015 ad attribuire al Dirigente Scolastico il compito di valutare i docenti neo assunti.

La valutazione del DS, dunque, si fonda sui criteri indicati all'art.4, sopra riportati, ossia sulla padronanza, da parte del docente neo assunto, delle competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche, relazionali, organizzative e gestionali, sull'osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente e sulla partecipazione alle attività formative e sul raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. Si tratta, dunque, di tutte quelle competenze professionali caratterizzanti la professione docente in tutte le sue dimensioni.

Il riferimento all'articolo 5 determina un sistema valutativo inteso come processo che parte dal bilancio di competenze iniziali (da effettuare entro il secondo mese di servizio), procede poi con il patto di sviluppo professionale, stipulato tra DS e neo assunto (al fine di potenziare i punti deboli - emersi dal bilancio medesimo - tramite le attività formative), e giunge alla valutazione finale tenendo in considerazione i livelli di partenza. A conferma di ciò, leggiamo al punto 4 del medesimo articolo 5, che al *termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.*

La valutazione del DS, in conclusione, avviene sulla base dei criteri summenzionati, analizzando tutta la documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor e, naturalmente, sulla base dell'osservazione sul "campo" del docente in questione; deve inoltre tenere in considerazione il parere espresso dal Comitato per la valutazione dei docenti, sebbene possa discostarsene.

Il dirigente scolastico, in caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, emette motivato provvedimento di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

Valutazione del periodo di prova

La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. **In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.** La valutazione del DS, in conclusione, avviene sulla base dei criteri summenzionati, analizzando tutta la documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor e, naturalmente, sulla base dell'osservazione sul "campo" del docente in questione.

In caso di giudizio sfavorevole, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, **affidata ad un Dirigente Tecnico**, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. **La relazione rilasciata dal Dirigente Tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.** La conseguente valutazione potrà prevedere:

- a) il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
- b) il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il Dirigente Scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva. I provvedimenti di cui sopra sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del Dirigente Scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Il periodo di prova, dunque, in caso di mancato superamento **per giudizio sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta, come prevede d'altra parte il comma 119 della legge 107/15.**

Per ogni approfondimento si rimanda al D.M. 850/15, alle successive Note MIUR citate in premessa e ai materiali forniti dall'UST e dall'USR in occasione di specifiche attività di formazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Martino



